

Scheda 5 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C- 578/16 PPU - ex art. 267 del TFUE**

"Spazio di libertà, di sicurezza e giustizia – Frontiere, asilo e immigrazione – Sistema di Dublino"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

Un giudice sloveno ha chiesto alla Corte UE di interpretare, del Regolamento (UE) n. 604/2013 (c.d. "Dublino III"), l'art. 3, che indica una gerarchia di criteri atti ad individuare, tra gli Stati dell'Unione, quello "competente" ad esaminare una domanda di "protezione internazionale" o di "asilo" presentata da un cittadino di uno stato extraUE o da un apolide. Pertanto, se una domanda siffatta viene presentata, da tali richiedenti, ad uno Stato UE che non risulti "competente" alla luce dei già citati criteri, lo stesso Stato deve chiedere, a quello effettivamente "competente", di prendere o riprendere in carico il richiedente, trasferendolo verso il territorio di quest'ultimo Stato. Detto trasferimento non è tuttavia consentito, ove per fondati motivi si ritenga che nello Stato "competente" vi siano carenze sistemiche nel sistema di accoglienza di quanti richiedono asilo o protezione internazionali, tali da esporre i predetti al rischio di trattamenti "inumani o degradanti" come dall'art. 4 della Carta. Quindi, l'art. 17 del Regolamento in oggetto, derogando ai criteri del predetto art. 3, stabilisce che "ciascuno" Stato UE "può", se lo vuole, valutare la domanda di asilo o di protezione internazionale di un cittadino extraUE o apolide, anche se non è "competente" ai sensi di tale art. 3. Il caso: una cittadina siriana, incinta, entrava nella UE in grazia di un visto rilasciato dallo Stato UE di Croazia. Dopo breve soggiorno in tale Stato, la stessa si recava nello Stato UE di Slovenia, cui presentava domanda di "protezione internazionale". Il giudice sloveno, correttamente, riconosceva "competente" lo Stato UE di Croazia (art. 3: competente è lo Stato UE rilasciante visto di ingresso), disponendo il trasferimento, in tale ultimo Stato, della richiedente. Questa, tuttavia, impugnava tale decisione, adducendo, come da perizia medica, di essere affetta da grave depressione post partum connotata da tendenze suicide, per cui il trasferimento, con lo stress ad esso connesso, avrebbe inflitto alla sua salute danni "gravi ed irreparabili". Un inciso: dagli atti di causa, la Croazia risultava aver apprestato un sistema di accoglienza adeguato e senza carenze sistemiche. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che il Regolamento Dublino III, di cui si tratta, è penetrantemente informato al principio di tutela dei "diritti umani", alla luce dei quali deve, pertanto, essere interpretato. Quanto a tali diritti, si richiama l'art. 3 della CEDU, la quale vieta la "tortura" e i "trattamenti inumani o degradanti" (assunto ripreso dalla "Carta dei diritti fondamentali della UE"). Tali circostanze, per la Corte, consentono di interpretare il Dublino III nel senso che: ove il richiedente, già affetto da patologie gravi, subirebbe un aggravamento irreparabile delle sue condizioni di salute ove fosse trasferito nel territorio dello Stato UE competente a valutare la sua domanda ex art. 3 succitato, lo Stato UE in cui il richiedente è presente "può", senza esserne obbligato, rivendicare a sé la competenza a valutare la domanda ex art. 17 di esso Dublino III (sopra) e, quindi, non disporre il trasferimento in oggetto, pur quando fosse acclarato che lo Stato UE "competente" non presenta deficienze sistemiche del sistema di accoglienza ed il conseguente rischio di trattamenti inumani.

Stato della Procedura

Il 16 febbraio 2017 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 578/16 PPU, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 6 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C- 283/16** - ex art. 267 del TFUE

"Regolamento (CE) n. 4/2009 – Art. 41, par. 1"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

Un giudice britannico ha chiesto alla Corte UE di interpretare il Reg. 4/2009/CE. Questo disciplina, tra l'altro, l'esecuzione in uno Stato UE di una decisione emessa in un altro Stato UE, la quale attribuisca ad un soggetto il credito ad ottenere una prestazione "alimentare". L'art. 17 di esso Reg. 4/2009/CE riconosce, in ogni Stato UE, esecutività automatica alla decisione su obbligazioni alimentari emessa in un altro Stato UE, a condizione, tuttavia, che quest'ultimo abbia anche aderito alla Convenzione dell'Aja del 2007. Ove, invece, la decisione in questione sia emessa in uno Stato UE non aderente a tale Convenzione, l'art. 41 del Reg. 4/2009 dispone che: 1) essa, ove venga eseguita in un altro Stato UE, sia regolata dalla normativa interna di questo; 2) che detta esecuzione si realizzi alle "stesse condizioni" previste per l'esecuzione di decisioni analoghe degli organi interni di quest'ultimo Stato. Lo stesso Regolamento, peraltro, obbliga ciascuno Stato UE ad istituire un'"autorità centrale", ai fini, soprattutto, di assistere e supportare le richieste di esecutività delle decisioni "transfrontaliere" su crediti alimentari. Il caso: una madre separata, residente in Germania con la prole, ottiene da un giudice di tale Stato UE una decisione che obbliga il coniuge separato, residente nel Regno Unito, a prestare gli "alimenti" ai figli della coppia. La donna presenta la domanda di esecuzione, relativa alla predetta decisione, direttamente al giudice che la normativa UK ritiene competente per le esecuzioni di tal fatta. Tuttavia, la normativa nazionale UK stabilisce che sia obbligatorio, per il creditore interessato all'esecuzione, nel Regno Unito stesso, di una decisione di recupero di crediti alimentari, inoltrare la sua domanda alle "Autorità centrali", le quali debbono provvedere, in seconda battuta, ad inoltrarla ai giudici dell'esecuzione. Al riguardo, la Corte UE ha richiamato il fatto che, dalle norme di detto Reg. 4/2009/CE, emerge come il legislatore UE opti per l'esecutività immediata ed automatica, senza ulteriori procedure, delle decisioni "transfrontaliere" sui crediti alimentari. Ciò non solo risulta a chiare lettere laddove lo Stato UE che ha emesso la decisione, come la Germania nel caso di specie, aderisca alla Convenzione dell'Aja, ma si desume anche nel caso in cui esso non vi aderisca: infatti il predetto art. 41, pur stabilendo che l'esecuzione di tali decisioni soggiaccia alla normativa interna dello Stato UE dell'esecuzione, non arriva ad attribuire, alla stessa, una discrezionalità tale da consentirle di derogare all'automatismo del riconoscimento delle decisioni "transfrontaliere". Tale principio, del resto, è ribadito dal prosieguo del medesimo art. 41, per il quale le decisioni "transfrontaliere" sui crediti alimentari sono eseguite "alle stesse condizioni" delle analoghe decisioni interne. Da ciò deriva che un soggetto non può essere costretto, dalla normativa interna dello Stato UE – in cui viene eseguita la decisione transfrontaliera su un credito alimentare - a rivolgersi all'Autorità centrale di tale Stato, affinché questa chieda l'esecuzione stessa alle autorità a ciò preposte. Se un tale obbligo fosse previsto, l'esecutività di tale decisione non sarebbe più automatica, ma subordinata all'esperimento, nello Stato UE di esecuzione, di una formalità ulteriore.

Stato della Procedura

Il 9 febbraio 2017 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 283/16, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 7 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-573/14** - ex art. 267 del TFUE

"Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Asilo – Direttiva 2004/83/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

Un giudice belga ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 12 della Direttiva 2004/83/CE. Si considerino le seguenti norme internazionali: 1) l'art. 1 della "Carta delle Nazioni Unite" del 1945 indica, quale "fine" precipuo delle stesse U.N., quello di mantenere la sicurezza internazionale; 2) la Convenzione di Ginevra del '51 nega la concessione dello status di "rifugiato" a quanti abbiano commesso azioni contrarie "ai fini e ai principi delle Nazioni Unite". Tale assunto viene ripreso dall'art. 12 della succitata Dir. 2004/83/CE, il quale aggiunge che tali fini e principi emergono dal Preambolo e dagli artt. 1 e 2 della Carta delle U.N. Il Considerando 22 della stessa Direttiva precisa che detti "fini e principi" sono, altresì, "rispecchiati" nelle "Risoluzioni" delle N.U. sulla lotta al terrorismo. Le stesse menzionano, come contrari a detti fini e principi, non solo gli atti propriamente "terroristici", ma anche le attività propedeutiche e strumentali a questi ultimi (tipo: l'incitamento al compimento dei medesimi atti, la loro pianificazione, etc). Anche la Decisione Quadro 2002/475/GAI, ai fini della "lotta al terrorismo", impone a tutti gli Stati UE di contrastare non solo gli atti strettamente classificabili come "reati terroristici", di cui all'art. 1 di essa Decisione (tipo: gli attentati alle persone, le distruzioni di vasta portata, etc, quando tutte tali condotte, per le circostanze che le accompagnano, divengono idonee ad infliggere un grave danno ad uno Stato), ma anche quelli "riconducibili ad un'organizzazione terroristica" (tipo: la partecipazione ad essa organizzazione). Il caso: le competenti Autorità belghe respingevano la richiesta, da parte di un cittadino del Marocco, di ottenere lo status di rifugiato ex art. 12 della Dir. 2004/83/CE (sopra). Il richiedente, infatti, si sarebbe reso responsabile, ai sensi di detto art. 12, di "atti contrari ai fini e ai principi delle U.N.", in quanto già condannato definitivamente, da un giudice penale belga, per la partecipazione ad un'organizzazione terroristica islamica, con il ruolo specifico di provvedere alla contraffazione di passaporti in favore di combattenti jaidisti. Si precisa che dagli atti di causa non risultava che la predetta organizzazione terroristica avesse, in effetti, compiuto "atti terroristici", cui avesse preso parte il richiedente. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che, affinché si ritengano sussistenti "atti contrari ai fini e ai principi della U.N.", per gli effetti del sopra citato art. 12 della Dir. 2004/83/CE – in particolare contrari al fine specifico della sicurezza internazionale - non è imprescindibile che i comportamenti in oggetto siano strettamente qualificabili come "atti di terrorismo" in conformità all'art. 1 della già citata Decisione Quadro 2002/475/GAI. Infatti, dal complesso delle norme succitate, nonché dalla considerazione della gravità dell'emergenza terroristica, risulta la necessità di anticipare la soglia della tutela, contro il terrorismo, alle attività semplicemente preparatorie degli atti concretamente lesivi della sicurezza. Perciò, quanti partecipano ad una cellula terroristica, preordinata al compimento di atti terroristici, possono essere considerati colpevoli di atti "contrari ai fini e ai principi delle U.N.", come tali impeditivi della concessione dello status di "rifugiato".

Stato della Procedura

Il 31 gennaio 2017 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 573/14, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 8 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-544/15** - ex art. 267 del TFUE

"Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2004/114/CE – Art. 6, par. 1, lett. d)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 6, par. 1, lett. d) della Direttiva 2004/114/CE, inerente tra l'altro all'ammissione, negli Stati UE, di cittadini di stati "terzi" rispetto alla UE stessa, i quali intendano recarsi nell'Unione per motivi di "studio". Dal sopra citato art. 6, par. 1, lett. d), si deriva che l'ammissione di tali soggetti, in uno Stato unionale, può essere negata ove quest'ultimo Stato ritenga che il richiedente costituisca una "minaccia" per l'"ordine pubblico" o per la "sicurezza pubblica". Ora, un inciso: l'art. 23 del Reg.to n. 267/2012 prevede il congelamento delle risorse economiche delle entità elencate all'allegato IX dello stesso Regolamento, in quanto supportano il Governo dell'Iran. Ora, detto Allegato IX menziona, tra le entità di cui sopra, la Sharif University of Technology di Teheran (la "SUT"), la quale risulta fornire un notevole contributo ai programmi militari del Governo iraniano. Il caso: una cittadina iraniana, già laureatasi in tecnologie dell'informazione presso detta SUT, chiedeva l'ammissione nella Repubblica Federale di Germania per seguire un dottorato di ricerca presso il Politecnico di Darmstadt. La domanda veniva respinta, poiché le circostanze dei pregressi rapporti della richiedente con una struttura particolare come la SUT, nonché del carattere degli studi dalla medesima coltivati (sicurezza dei sistemi mobili contro attacchi di pirateria informatica), secondo le Autorità tedesche "non escludevano" che tale persona intendesse acquisire le scoperte dei ricercatori tedeschi per metterle a disposizione del programma militare o politico antidemocratico del Governo iraniano, onde questo potesse accedere a dati riservati di altri Stati o controllare la popolazione a scopi repressivi del dissenso. Si precisa che non risultava, al momento della controversia, che effettivamente la richiedente partecipasse a programmi del SUT a sostegno delle iniziative militari iraniane o politico repressive. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che la nozione di "minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica" – nel senso proprio di cui all'art. 6, par. 1, lett. d) predetto, cioè quale circostanza idonea ad impedire l'ingresso nella UE, per motivi di studio, di cittadini di Stati terzi – deve essere intesa in un'accezione ben diversa da quella che la stessa nozione assume nel contesto dell'art. 27, par. 2, della Direttiva 2004/38/CE, quale situazione impeditiva del diritto dei cittadini della UE, e dei loro familiari, di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati dell'Unione stessa. In quest'ultima ipotesi, infatti, la "minaccia" deve essere "attuale", "effettiva" e "sufficientemente grave", non ammettendosi che possa assumere rilevanza, all'uopo, la minaccia puramente "potenziale". Diversamente si deve concludere per l'ammissione, nell'Unione, dei cittadini di stati terzi, soprattutto di quelli compresi in aree geopolitiche particolarmente "sensibili" (come l'Iran): riguardo a tali soggetti, avendo riguardo alle peculiarità del caso di specie (in cui risultava che la richiedente si dedicasse proprio a studi tecnici confacenti al programma militare e repressivo interno iraniano), l'ammissione nella UE può essere negata per l'esistenza di una minaccia puramente "potenziale".

Stato della Procedura

Il 4 aprile 2017 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 544/15, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Lavoro e politiche sociali

RINVII PREGIUDIZIALI LAVORO E POLITICHE SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-449/16	Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Art. 3 – Prestazioni familiari – Direttiva 2011/98/UE – Articolo 12 – Diritto alla parità di trattamento – Cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico	sentenza	Sì

Scheda 1 – Lavoro e politiche sociali**Rinvio pregiudiziale n. C-449/16 - ex art. 267 del TFUE**

"Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Art. 3 – Prestazioni familiari"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**Violazione**

Alla Corte UE, la Corte d'Appello di Genova (Italia) ha chiesto di interpretare il Regolamento n. 883/2004, nonché l'art. 12, par. 1, lett. e) della Direttiva 2011/98/UE. Il par. 1 di detto art. 12 dispone che i cittadini di stati estranei all'Unione europea (c.d. stati "terzi"), i quali tuttavia lavorino in uno degli Stati che ad essa aderiscono, hanno diritto a beneficiare dello stesso trattamento che il medesimo Stato riconosce ai propri cittadini, in ordine ai settori indicati alle lettere dello stesso articolo. In particolare, la lettera e) indica i settori della "sicurezza sociale" come definiti nel sopra menzionato Regolamento (CE) n. 883/2004, tra cui ricorre quello attinente alle "prestazioni familiari". In Italia, l'art. 65 della Legge n. 448/1998 prevede, in favore di lavoratori con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni e che dispongano di redditi inferiori a date soglie, l'attribuzione di un assegno mensile il cui importo ascendeva, nell'anno 2014 cui il giudizio nazionale si riferiva, ad € 141,02 (c.d. "ANF"). Tale erogazione ANF, inizialmente attribuita dalle leggi nazionali esclusivamente ai cittadini italiani, è stata poi estesa a diverse categorie di cittadini di stati terzi soggiornanti in Italia, come quelli titolari dello stato di "richiedente asilo o protezione internazionale", o risultanti familiari di cittadini UE, o titolari dello stato di "soggiornanti di lungo periodo" (sono, questi ultimi, i cittadini di stati terzi che, come prevede la Direttiva 2003/109/CE, vantino il requisito di trovarsi in Italia, regolarmente ed ininterrottamente, da almeno 5 anni). Tuttavia, la vigente normativa italiana non largisce tale assegno in favore dei cittadini di paesi terzi, pur regolarmente ammessi a lavorare in Italia, i quali non abbiano ancora maturato i requisiti su cui si fonda l'acquisizione dello stato di "residente di lungo periodo" (vedi sopra). La Corte UE, cui è stato chiesto se tale esclusione contrasti, o meno, con la normativa UE sopra citata, si è pronunciata come segue: le "prestazioni familiari" – o attinenti alla sfera della "sicurezza sociale", come già precisato da una consolidata giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia – sono quelle che, a differenza delle erogazioni attribuite per ragioni di "assistenza sociale", vengono riconosciute automaticamente a quanti presentino dei requisiti che la relativa normativa individua previamente e in astratto, tenendo per totalmente irrilevanti le condizioni particolari del singolo percettore. Pertanto, la Corte UE ritiene che l'assegno ANF, in quanto previsto dalla normativa nazionale in favore di lavoratori in possesso dei requisiti, già definiti a priori dalla normativa stessa, del reddito inferiore a date soglie e della presenza di tre o più figli, sia riconducibile alla categoria delle "prestazioni familiari" o altrimenti dette di "sicurezza sociale": ne consegue che, ai sensi dell'art. 12, par. 1, lett. e), della Dir. 2011/98/UE, nonché del Reg. 883/2004 (vedi sopra), i cittadini extraUE che lavorino regolarmente in Italia, pur non avendo maturato i requisiti dei "soggiornanti di lungo periodo" ai sensi della Direttiva 2003/109/CE, hanno diritto alla percezione dell'assegno ANF, di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 21 giugno 2017 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-449/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza estende l'assegno ANF ai cittadini extraUE ammessi a lavorare in Italia, anche se non tecnicamente "soggiornanti di lungo periodo" o "rifugiati" o titolari di "protezione internazionale": ne consegue un cospicuo aumento della spesa pubblica.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 582/16	Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche – Artt. 49 e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale – Riorganizzazione del sistema delle concessioni mediante un allineamento temporale delle scadenze – Nuova gara – Concessioni di durata inferiore a quella delle precedenti concessioni – Cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco – Restrizione – Ragioni imperative di interesse generale - Proporzionalità	ordinanza	No
Scheda 2 C- 581/16	Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche – Artt. 49 e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale – Riorganizzazione del sistema delle concessioni mediante un allineamento temporale delle scadenze – Nuova gara – Concessioni di durata inferiore a quella delle precedenti concessioni – Cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco – Restrizione – Ragioni imperative di interesse generale - Proporzionalità	ordinanza	No
Scheda 3 C- 555/16	Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche – Artt. 49 e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale – Riorganizzazione del sistema delle concessioni mediante un allineamento temporale delle scadenze – Nuova gara – Concessioni di durata inferiore a quella delle precedenti concessioni – Cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali e	ordinanza	No

	immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco – Restrizione – Ragioni imperative di interesse generale - Proporzionalità		
Scheda 4 C- 559/15	Direttiva 73/239/CEE – Direttiva 92/49/CEE – Principio dell'autorizzazione unica – Principio del controllo da parte dello Stato membro di origine – Articolo 40, paragrafo 6 – Nozione di “infrazioni” – Reputazione degli azionisti – Divieto a una società di assicurazione stabilita in uno Stato membro di stipulare nuovi contratti sul territorio di un altro Stato membro	Ordinanza	No
Scheda 5 C- 587/15	Assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli – Incidente avvenuto nel 2006 tra veicoli abitualmente stazionanti in Stati membri diversi – Regolamento generale del Consiglio degli Uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri – Incompetenza della Corte – Direttiva 2009/103/CE – Inapplicabilità ratione temporis – Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE e 2000/26/CE – Inapplicabilità ratione materiae – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Inapplicabilità – Assenza d’attuazione del diritto dell’Unione.	sentenza	No
Scheda 6 C- 368/15	Direttiva 97/67/CE – Articolo 9 – Libera prestazione dei servizi – Servizi postali – Nozioni di servizio universale e di esigenze essenziali – Autorizzazioni generali e individuali – Autorizzazione a fornire servizi postali in esecuzione di contratti negoziati individualmente – Requisiti imposti	sentenza	No

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e di stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C- 582/16** - ex art. 267 del TFUE

"Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

Il Tribunale di Salerno (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare gli artt. 49 e 56 del TFUE, sulla "libertà di stabilimento delle imprese" e la "libera prestazione dei servizi" in tutta l'area della UE: per tali principi, ogni Stato UE deve applicare, agli imprenditori di altri Stati UE operanti nel suo territorio, un trattamento "uguale" a quello riservato ai propri operatori interni. Ora, per la normativa italiana, i "servizi" di "raccolta delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi", possono essere prestati solo dai titolari di apposite "concessioni" amministrative, le quali, prima del 2012, erano intestate per lo più ad italiani (c.d. concessioni "storiche"). Nel 2012, "nuove" concessioni sono state offerte in una gara pubblica aperta alla partecipazione non solo degli operatori interni, ma anche di quelli di altri Stati UE (c.d. "transfrontalieri"). Tuttavia, mentre le concessioni "storiche" avevano durata da 9 a 12 anni, quelle "nuove" sarebbero durate solo 40 mesi, affinché scadesero in concomitanza con quelle "storiche". Si precisa, poi, che l'art. 1, co. 78, lett. b), n. 26, della Legge di Stabilità 2011, insieme all'art. 25 dello "Schema di Convenzione", permette all'Amministrazione concedente, quando la concessione si estingua, di ordinare ai rispettivi concessionari ("storici" o "nuovi") di trasferire "gratuitamente" alla concedente stessa, per un certo tempo, l'uso dei beni aziendali. Ora, si chiedeva alla Corte UE se contrastasse, con le "libertà" di cui agli artt. 49 e 56 TFUE (sopra), il fatto per cui: 1) la gara del 2012, pur aperta ai transfrontalieri, genera comunque una situazione di svantaggio dei medesimi rispetto agli italiani (concessionari "storici"), cui rimangono attribuite concessioni molto più lunghe; 2) l'obbligo di cedere i propri beni aziendali all'Amministrazione concedente risulta più gravoso per i "nuovi" concessionari (transfrontalieri) che per quelli "storici" (italiani), in quanto i primi, atteso che le loro concessioni hanno una durata molto più ridotta, non avrebbero, diversamente dai secondi, l'opportunità di ammortizzare con gli utili di impresa gli investimenti effettuati nella concessione, così da ovviare al danno economico dovuto alla cessione gratuita dei mezzi di produzione. La Corte, avendo già deciso questioni identiche a quelle presenti, si è pronunciata tramite "ordinanza" (art. 99 del Regolamento), con la quale ha confermato che la normativa italiana in oggetto viola gli artt. 49 e 56 TFUE, penalizzando gli operatori "transfrontalieri" rispetto agli italiani. Tuttavia, le suddette deroghe alle "libertà" del TFUE si giustificerebbero per lo scopo di tutelare la superiore istanza dell'"ordine pubblico", la quale, nel caso della discriminazione derivante dalla gara del 2012, si identificerebbe nell'interesse pubblico a procedere, scadendo le concessioni tutte insieme, ad un profondo riassetto della materia delle scommesse. Invece, la penalizzazione dei nuovi concessionari (transfrontalieri), dovuta al fatto che anch'essi potrebbero dover cedere gratuitamente all'Amministrazione i propri beni aziendali, sarebbe funzionale all'esigenza di ordine pubblico di garantire un'immediato subentro della mano pubblica nella concessione scaduta, evitando un'interruzione di attività cui sopperirebbe l'infiltrazione, nella gestione della raccolta delle scommesse, della criminalità organizzata.

Stato della Procedura

In data 4 aprile 2017 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 582/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente ordinanza

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e di stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C- 581/16** - ex art. 267 del TFUE

"Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

Il Tribunale di Salerno (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare gli artt. 49 e 56 del TFUE, sulla "libertà di stabilimento delle imprese" e la "libera prestazione dei servizi" in tutta l'area della UE: per tali principi, ogni Stato UE deve applicare, agli imprenditori di altri Stati UE operanti nel suo territorio, un trattamento "uguale" a quello riservato ai propri operatori interni. Ora, per la normativa italiana, i "servizi" di "raccolta delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi", possono essere prestati solo dai titolari di apposite "concessioni" amministrative, le quali, prima del 2012, erano intestate per lo più ad italiani (c.d. concessioni "storiche"). Nel 2012, "nuove" concessioni sono state offerte in una gara pubblica aperta alla partecipazione non solo degli operatori interni, ma anche di quelli di altri Stati UE (c.d. "transfrontalieri"). Tuttavia, mentre le concessioni "storiche" avevano durata da 9 a 12 anni, quelle "nuove" sarebbero durate solo 40 mesi, affinché scadessero in concomitanza con quelle "storiche". Si precisa, poi, che l'art. 1, co. 78, lett. b), n. 26, della Legge di Stabilità 2011, insieme all'art. 25 dello "Schema di Convenzione", permette all'Amministrazione concedente, quando la concessione si estingua, di ordinare ai rispettivi concessionari ("storici" o "nuovi") di trasferire "gratuitamente" alla concedente stessa, per un certo tempo, l'uso dei beni aziendali. Ora, si chiedeva alla Corte UE se contrastasse, con le "libertà" di cui agli artt. 49 e 56 TFUE (sopra), il fatto per cui: 1) la gara del 2012, pur aperta ai transfrontalieri, genera comunque una situazione di svantaggio dei medesimi rispetto agli italiani (concessionari "storici"), cui rimangono attribuite concessioni molto più lunghe; 2) l'obbligo di cedere i propri beni aziendali all'Amministrazione concedente risulta più gravoso per i "nuovi" concessionari (transfrontalieri) che per quelli "storici" (italiani), in quanto i primi, atteso che le loro concessioni hanno una durata molto più ridotta, non avrebbero, diversamente dai secondi, l'opportunità di ammortizzare con gli utili di impresa gli investimenti effettuati nella concessione, così da ovviare al danno economico dovuto alla cessione gratuita dei mezzi di produzione. La Corte, avendo già deciso questioni identiche a quelle presenti, si è pronunciata tramite "ordinanza" (art. 99 del Regolamento), con la quale ha confermato che la normativa italiana in oggetto viola gli artt. 49 e 56 TFUE, penalizzando gli operatori "transfrontalieri" rispetto agli italiani. Tuttavia, le suddette deroghe alle "libertà" del TFUE si giustificerebbero per lo scopo di tutelare la superiore istanza dell'"ordine pubblico", la quale, nel caso della discriminazione derivante dalla gara del 2012, si identificerebbe nell'interesse pubblico a procedere, scadendo le concessioni tutte insieme, ad un profondo riassetto della materia delle scommesse. Invece, la penalizzazione dei nuovi concessionari (transfrontalieri), dovuta al fatto che anch'essi potrebbero dover cedere gratuitamente all'Amministrazione i propri beni aziendali, sarebbe funzionale all'esigenza di ordine pubblico di garantire un'immediato subentro della mano pubblica nella concessione scaduta, evitando un'interruzione di attività cui sopprimerrebbe l'infiltrazione, nella gestione della raccolta delle scommesse, della criminalità organizzata.

Stato della Procedura

In data 4 aprile 2017 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 581/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente ordinanza

Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e di stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C- 555/16** - ex art. 267 del TFUE

"Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

Il Tribunale di Salerno (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare gli artt. 49 e 56 del TFUE, sulla "libertà di stabilimento delle imprese" e la "libera prestazione dei servizi" in tutta l'area della UE: per tali principi, ogni Stato UE deve applicare, agli imprenditori di altri Stati UE operanti nel suo territorio, un trattamento "uguale" a quello riservato ai propri operatori interni. Ora, per la normativa italiana, i "servizi" di "raccolta delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi", possono essere prestati solo dai titolari di apposite "concessioni" amministrative, le quali, prima del 2012, erano intestate per lo più ad italiani (c.d. concessioni "storiche"). Nel 2012, "nuove" concessioni sono state offerte in una gara pubblica aperta alla partecipazione non solo degli operatori interni, ma anche di quelli di altri Stati UE (c.d. "transfrontalieri"). Tuttavia, mentre le concessioni "storiche" avevano durata da 9 a 12 anni, quelle "nuove" sarebbero durate solo 40 mesi, affinché scadessero in concomitanza con quelle "storiche". Si precisa, poi, che l'art. 1, co. 78, lett. b), n. 26, della Legge di Stabilità 2011, insieme all'art. 25 dello "Schema di Convenzione", permette all'Amministrazione concedente, quando la concessione si estingua, di ordinare ai rispettivi concessionari ("storici" o "nuovi") di trasferire "gratuitamente" alla concedente stessa, per un certo tempo, l'uso dei beni aziendali. Ora, si chiedeva alla Corte UE se contrastasse, con le "libertà" di cui agli artt. 49 e 56 TFUE (sopra), il fatto per cui: 1) la gara del 2012, pur aperta ai transfrontalieri, genera comunque una situazione di svantaggio dei medesimi rispetto agli italiani (concessionari "storici"), cui rimangono attribuite concessioni molto più lunghe; 2) l'obbligo di cedere i propri beni aziendali all'Amministrazione concedente risulta più gravoso per i "nuovi" concessionari (transfrontalieri) che per quelli "storici" (italiani), in quanto i primi, atteso che le loro concessioni hanno una durata molto più ridotta, non avrebbero, diversamente dai secondi, l'opportunità di ammortizzare con gli utili di impresa gli investimenti effettuati nella concessione, così da ovviare al danno economico dovuto alla cessione gratuita dei mezzi di produzione. La Corte, avendo già deciso questioni identiche a quelle presenti, si è pronunciata tramite "ordinanza" (art. 99 del Regolamento), con la quale ha confermato che la normativa italiana in oggetto viola gli artt. 49 e 56 TFUE, penalizzando gli operatori "transfrontalieri" rispetto agli italiani. Tuttavia, le suddette deroghe alle "libertà" del TFUE si giustificerebbero per lo scopo di tutelare la superiore istanza dell'"ordine pubblico", la quale, nel caso della discriminazione derivante dalla gara del 2012, si identificerebbe nell'interesse pubblico a procedere, scadendo le concessioni tutte insieme, ad un profondo riassetto della materia delle scommesse. Invece, la penalizzazione dei nuovi concessionari (transfrontalieri), dovuta al fatto che anch'essi potrebbero dover cedere gratuitamente all'Amministrazione i propri beni aziendali, sarebbe funzionale all'esigenza di ordine pubblico di garantire un'immediato subentro della mano pubblica nella concessione scaduta, evitando un'interruzione di attività cui sopperirebbe l'infiltrazione, nella gestione della raccolta delle scommesse, della criminalità organizzata.

Stato della Procedura

In data 4 aprile 2017 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 555/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente ordinanza

Scheda 4 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale C-559/15** - ex art. 267 del TFUE

"Direttiva 73/239/CEE – Direttiva 92/49/CEE – Principio dell'autorizzazione unica"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

Il Consiglio di Stato italiano chiede, alla Corte UE, di interpretare l'art. 40 della Direttiva 92/42/CEE, la quale ammette che un'impresa erogante servizi di "assicurazione diretta" possa operare, in tutti gli Stati della UE, in base ad un'autorizzazione "unica" rilasciata dallo Stato UE in cui ha posto la sua sede (c.d. "Stato di origine"), senza necessità che gli altri Stati UE, ove esercita, le rilascino analoghe licenze. Il rilascio di detta autorizzazione suppone che sussistano alcuni requisiti, come il possesso, da parte dei titolari di partecipazioni "qualificate" in esse società, di caratteristiche confacenti ad una sana e prudente gestione dell'impresa medesima. Ove si constati l'assenza di tali requisiti solo dopo il rilascio dell'autorizzazione, la stessa viene revocata dallo Stato UE "di origine" – e solo da questo (art. 14). Per l'art. 40 della stessa Direttiva, lo Stato UE di prestazione dei servizi (Stato "ospitante") può: 1) ove la società non rispetti le norme interne dello stesso Stato, chiedere a quello "di origine" di intervenire al riguardo, dopodiché, se l'irregolarità persiste, attivarsi direttamente fino a vietare alla società la stipula di nuovi contratti sul suo territorio (par.fi 3, 4 e 5); 2) direttamente proibire, alla società stessa, la stipula di ulteriori contratti sul suo territorio, ove l'infrazione sul territorio dello Stato ospitante, da parte della società, non sia attuale, ma ne incomba il rischio grave ed imminente e si debba agire d'urgenza (par. 6). Per la normativa interna italiana (artt. 14, 68, 76 del CAP/D.Lgs. 209/2005), all'"IVASS" compete di autorizzare l'esercizio delle società assicurative, previo riscontro dei requisiti di cui al predetto CAP, tra cui quello circa la "reputazione" dei titolari di partecipazioni "qualificate" nelle società stesse. Il caso: di una società di assicurazioni, con autorizzazione "unica" rilasciata in Romania (come Stato di origine) ma operante in Italia, era socio al 100% un soggetto i cui vari trascorsi con la Giustizia italiana ne compromettevano la "reputazione". Pertanto l'IVASS, sulla base della carenza di uno dei requisiti, cui la normativa italiana (CAP) subordina l'esercizio dell'attività assicurativa, applicava la procedura ex par.fi 3,4,5 dell'art. 40: sollecitava quindi le Autorità romene ad intervenire ma, poichè l'irregolarità perdurava, vietava alla società di stipulare ulteriori contratti in Italia. La Corte UE ha chiarito che il provvedimento IVASS non poteva giustificarsi in base alla procedura in questione: infatti, pur sussistendo una violazione del diritto interno da parte della società, il divieto alla stessa di contrattare nello Stato UE ospitante - per il difetto della "reputazione" del socio di riferimento - equivaleva in sostanza ad una revoca dell'autorizzazione ad operare, in tale Stato, per la constatata mancanza di attitudine, da parte degli azionisti "qualificati", ad una "sana e prudente gestione" dell'ente (sopra). Ora, solo le Autorità dello Stato UE "di origine" (art. 14, sopra) possono disporre tale revoca, non rientrando essa tra i poteri dello Stato UE "ospitante". L'IVASS, tuttavia, poteva vietare alla società di continuare a stipulare i suoi contratti in Italia, senza peraltro doverne informare le Autorità romene, avvalendosi della procedura ex par. 6 dell'art. 40: ciò ove il difetto di "reputazione" ingenerasse il rischio grave ed imminente di una violazione al diritto interno e l'urgenza di provvedere.

Stato della Procedura

Il 27 aprile 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 559/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 5 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale C- 587/15 - ex art. 267 del TFUE**

"Assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

Un giudice lituano ha chiesto, alla Corte UE, di interpretare le norme del "Regolamento generale del Consiglio dei Bureaux" (accordo tra gli Uffici nazionali di assicurazione degli Stati dello Spazio Economico Europeo), nonché della Direttiva 2009/103/CE, sull'assicurazione della responsabilità civile dalla circolazione degli autoveicoli. Detto "Regolamento generale" istituisce un sistema di risarcimento dei danni da incidenti stradali che, verificatisi sul territorio di uno Stato aderente al già citato Spazio Economico Europeo, siano stati provocati da residenti in un altro Stato dello stesso SEE: in sintesi, il Bureau responsabile per lo Stato SEE in cui è accaduto l'incidente, accertando in autonomia gli estremi giuridici della vicenda, liquida alla vittima il risarcimento ad essa spettante, chiedendo poi, al Bureau competente per lo Stato SEE di residenza del responsabile, di essere rifiuto di tale somma. Detto secondo Bureau, poi, potrà agire in rivalsa nei confronti del responsabile medesimo. Quanto alla predetta Dir.2009/103/CE, questa riassume le precedenti Dir.ve 72/166/CEE, 84/5/CEE e 2000/26/CE, le quali disciplinano il risarcimento del danno da incidente stradale in casi connotati da aspetti "transfrontalieri" (es: la vittima dell'incidente risiede in uno Stato UE diverso da quello in cui si è verificato lo stesso sinistro). Il caso: nel territorio della Repubblica Federale di Germania e ai danni di un cittadino tedesco, si verificava un incidente stradale dovuto ad un autoveicolo guidato da un cittadino lituano e di proprietà di un altro cittadino lituano. Il Bureau competente per la Germania, guidando esso solo l'istruttoria volta a definire gli estremi dell'incidente e della responsabilità degli autori del medesimo, liquidava al cittadino tedesco danneggiato - senza interpellare né il Bureau competente per la Lituania, né gli stessi presunti responsabili - un risarcimento danni di data entità. Quindi, lo stesso Bureau tedesco si rivolgeva al Bureau lituano, il quale ripianava, al primo, la somma spesa. Di seguito, il Bureau lituano agiva verso i cittadini lituani considerati responsabili del sinistro, ma questi adducevano che le decisioni del Bureau tedesco non li vincolavano, in quanto assunte al termine di un istruttoria cui non era stato loro consentito di intervenire, in modo da addurre le proprie difese. Sul punto, la Corte UE ha chiarito che: 1) essa non è competente ad interpretare le disposizioni del predetto "Regolamento generale del Consiglio dei Bureaux", in quanto non si tratta di norma UE ma di norma di natura solo pattizia, definita in virtù di accordo tra meri Organismi di diritto privato (i citati Uffici nazionali di assicurazione). La natura di tale norma non cambia, anche se la messa in essere della stessa è stata assunta, dal legislatore UE, come condizione per l'efficacia della Dir. 72/166/CEE; 2) la sopra menzionata Dir. 2009/103/CE non si può applicare alla fattispecie, in quanto non ancora entrata in vigore all'epoca dei fatti in causa; 3) quanto alla precedente Dir. 2000/26/CE, vigente prima della succitata Dir. 2009/103/CE, nemmeno la stessa può applicarsi alla fattispecie, in quanto la medesima concerne solo i casi in cui la vittima dell'incidente stradale risiede in uno Stato UE diverso da quello di accadimento del sinistro, circostanza, questa, che non ricorre nel caso in esame.

Stato della Procedura

Il 15 giugno 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 587/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 6 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale C- 368/15 - ex art. 267 del TFUE**

"Direttiva 97/67/CE – Art. 9 – Libera prestazione dei servizi"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Un giudice finlandese ha chiesto, alla Corte UE, di interpretare la Direttiva 97/67/CE, la quale richiede ad un operatore, che voglia fornire dei servizi postali, di munirsi di apposite "autorizzazioni". Queste si dividono in "general", le quali consentono al fornitore di esercitare i diritti, in esse previsti, senza bisogno di un ulteriore permesso, ed "individuali", le quali sono rilasciate da un'Autorità di regolamentazione nazionale e attribuiscono specifici diritti. L'art. 2 della stessa Direttiva, poi, consente che al prestatore dei servizi postali vengano imposti obblighi diretti a soddisfare "esigenze essenziali": sono, queste, istanze di valore non economico, ma sociale, elencate nello stesso articolo. L'art. 9 della stessa Dir. 97/67/CE dispone che i servizi postali: A) sono soggetti solo ad autorizzazioni "general", se esulano dalla sfera del servizio postale c.d. "universale" (par. 1 dell'art. 2); B) possono essere consentiti in forza sia di autorizzazioni "general" che "individuali", quando rientrino nel campo del servizio postale "universale" (par. 2 dell'art. 2). Lo stesso articolo 9 prevede, al co. 2° del par. 2, che la concessione di "autorizzazioni" (non più precisamente identificate) può comportare l'imposizione di vari obblighi, tra cui, al secondo trattino di detto co. 2°, sono indicati quelli funzionali ad assicurare la qualità, la disponibilità e l'esecuzione degli stessi servizi postali. Il caso: l'autorizzazione, con la quale un'impresa si trovava abilitata a prestare servizi postali, conteneva delle clausole che imponevano, all'impresa medesima, obblighi concernenti la qualità, la disponibilità e l'esecuzione del servizio (come quello di assicurare che gli invii in giacenza fossero recapitati almeno una volta alla settimana). Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che il servizio postale, come caratterizzato nel caso di specie, non può definirsi "universale": infatti, l'impresa che lo eroga non ha effettuato alcuna notificazione alla Commissione ai sensi dell'art. 4 della Direttiva in oggetto (mentre l'art. 2 di essa prescrive una tale notificazione all'erogatore del servizio universale), ha limitato l'esecuzione dello stesso servizio solo ad alcuni punti del territorio finlandese (mentre, per l'art. 3 della Direttiva, un servizio postale "universale" viene erogato in "tutti" i punti del territorio) e, infine, circostanza atipica per un servizio "universale", ha stabilito prezzi e altre condizioni del servizio non uniformemente, ma in modo differenziato mediante contratti individuali con ciascun cliente. Esulando, quindi, dal campo del servizio "universale", quello reso nella fattispecie rientra nel già citato par. 1 dell'art. 9, che ammette la prestazione di detto servizio postale solo in grazia di autorizzazioni "general". La Corte precisa, infine, che ove il secondo trattino del co. 2° del par. 2 di detto art. 9 consente che, nelle "autorizzazioni" non meglio definite, siano inserite anche clausole non preordinate a tutelare "esigenze essenziali" ma semplici interessi economici come la qualità, disponibilità ed esecuzione del servizio postale, si riferisce a "tutte" le "autorizzazioni" e non solo a quelle attinenti ad un servizio "universale". Quindi, tali clausole "economiche" possono essere inserite, come nel caso di specie, anche in autorizzazioni concernenti l'erogazione di un servizio postale esulante da quello "universale".

Stato della Procedura

Il 15 giugno 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 368/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Proprietà intellettuale

RINVII PREGIUDIZIALI PROPRIETA' INTELLETTUALE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 527/15	Proprietà intellettuale e industriale – Direttiva 2001/29/CE – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi – Articolo 3, par. 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Vendita di un lettore multimediale – Estensioni ("Add ons") – Pubblicazione di opere senza l'autorizzazione del titolare – Accesso a siti web di streaming – Articolo 5, par. fi 1 e 5 – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Utilizzo legittimo	sentenza	No
Scheda 2 C- 617/15	Proprietà intellettuale – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Marchio dell'Unione europea – Articolo 97, par. 1 – Competenza internazionale – Azione per contraffazione esercitata nei confronti di una società avente sede in uno Stato terzo – Controllata in forma indiretta stabilita nel territorio dello Stato membro del giudice adito – Nozione di "stabile organizzazione"	sentenza	No
Scheda 3 C- 610/15	Proprietà intellettuale e industriale – Direttiva 2001/29/CE – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi – Articolo 3, par. 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Piattaforma di condivisione online – Condivisione di file protetti, senza l'autorizzazione del titolare	sentenza	No